DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1981

recante sesta modifica della decisione 78/360/CEE che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/641/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 [4], prevede che gli Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico o a concedere un aiuto per il burro di ammasso privato ai fini della sua immissione al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ;

considerando che parecchi Stati membri sono stati autorizzati dalla decisione 78/360/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 81/125/CEE [6], a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato ; che la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione di procedere alla vendita di una quantità supplementare di 1 250 tonnellate di burro al fine di proseguire l'operazione e che questo Stato membro è in grado di garantirne la destinazione ; che è opportuno dar accoglimento a tale domanda e modificare la predetta decisione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al paragrafo 2 dell'articolo 1 della decisione 78/360/CEE la quantità di « 15 000 tonnellate » che si riferisce alla Repubblica federale di Germania è sostituita dalla quantità di « 16 250 tonnellate ».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33.
(4) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.
(5) GU n. L 103 del 15. 4. 1978, pag. 35.
(6) GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 35.